

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
 Dott. Stefano Bordin
 Dott. Nicola Cendron
 Dott. Enrico Miotto
 Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
 Dott. Mauro Benvenuti
 Dott. Anna Marino
 Dott. Carlotta Zamai
 Dott. Giulia Casarin

Ai Signori
CLIENTI
 Loro Sedi

Treviso, 15 gennaio 2026

Circolare n. 1/2026

Oggetto: principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) e da altre disposizioni normative

Gentili Clienti,

come di consueto lo Studio provvede ad inviarVi un'informativa sintetica delle principali novità fiscali introdotte dalle norme rubricate in oggetto e relative al 2026.

Riordino delle aliquote e delle detrazioni IRPEF Commi 3-4

A partire dall'1.1.2026 viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

FASCIA DI REDDITO	ALIQUOTA (FINO AL 2025)	ALIQUOTA 2026
Fino a 28.000 €	23%	23% (invariato)
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	35%	33% (Ridotto)
Oltre 50.000 €	43%	43% (invariato)

Relativamente alle detrazioni IRPEF, la legge di Bilancio ne ha introdotto una riduzione di euro 440 per redditi superiori a euro 200.000 ma solo relativamente:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Restano quindi escluse dalla riduzione le detrazioni per:

- spese sanitarie;
- interventi di recupero edilizio;
- interventi di risparmio/riconversione energetica;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- bonus Mobili;
- erogazioni liberali a Enti del Terzo Settore.

Restano ferme le specifiche limitazioni alle spese e alle detrazioni introdotte da precedenti norme per redditi superiori a euro 75.000 e 120.000.

Novità in materia di locazioni brevi – Comma 17

La legge di bilancio 2026 ha confermato le aliquote della cedolare secca applicabili alle locazioni brevi:

- 21% per il primo immobile;
- 26% per il secondo.

Sarà discrezione del locatore la scelta di quale immobile assoggettare all'aliquota inferiore.

Se si locano più di due immobili, non è più possibile applicare il regime della cedolare secca ma sarà necessaria l'apertura della partita IVA.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
 31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
 C.F. e P.IVA: 04983110265

Si precisa che, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Interventi di recupero edilizio - Comma 22

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025 e pari:

- al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% negli altri casi.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (compresa le pertinenze).

Interventi di Risparmio energetico e Riduzione rischio sismico – Comma 22

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus"), e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa":

- al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% negli altri casi.

I limiti di spesa previsti sono:

- differenziati in base al tipo di intervento per l'ecobonus;
- pari a 96.000 euro per il sismabonus.

Proroga Bonus Mobili – Comma 22

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, effettuati contestualmente alla realizzazione di interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio.

Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute.

Superbonus – comunicazione delle spese sostenute nel 2026

Si evidenza che, per gli interventi che possono ancora beneficiare del Superbonus (si veda in seguito per le aree interessate alla fattispecie), nel 2026 viene esteso l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il DL 200/2025 (Milleproroghe) stabilisce che, anche per le spese sostenute nel 2026, è obbligatorio trasmettere i dati:

- all'ENEA, per gli interventi di efficienza energetica;
- al PNCS – Portale nazionale delle classificazioni sismiche, per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Questo obbligo riguarda esclusivamente gli interventi rientranti nell'art. 2, comma 3-ter.1 del DL 11/2023, cioè quelli:

- eseguiti su immobili situati nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) dove è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- per i quali la domanda di contributo per la ricostruzione è stata presentata entro il 30 marzo 2024;
- e per i quali, relativamente alle spese sostenute nel 2026, viene esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Soglie di reddito regime forfettario – Comma 27

La regola generale del regime forfettario prevede la sua **inapplicabilità** se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati (es. pensione), eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

Assegnazione agevolata beni ai soci – Comma 35-40

La legge di Bilancio 2026 ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci.

Tale regime consente il passaggio di proprietà di beni non strumentali dalla società ai soci a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva. L'agevolezione è fruibile se sussistono i seguenti requisiti.

Requisiti soggettivi	Assegnazione/cessione	Società costituite nella forma giuridica di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni
	Trasformazione	Società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026
Requisiti oggettivi		Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: <ul style="list-style-type: none"> • beni immobili non strumentali • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
Qualità di socio		È necessario che, alla data del 30 settembre 2025 , tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

L'imposta sostitutiva, nella misura dell'**8%**, si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art.52, DPR n.131/86.

Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del **10,5%**.

Le riserve in sospensione di imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione ai soci nonché di quelle che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del **13%**.

I versamenti potranno essere effettuati in due rate:

- il **30 settembre 2026** nella misura del **60%** dell'importo dovuto
- il **30 novembre 2026** nella misura del **40%** dell'importo dovuto

Estromissione immobili delle imprese individuali – Comma 41

È stata riproposta, per le imprese individuali, la possibilità di estromettere dal proprio patrimonio **beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario. Questa norma è applicabile ai beni posseduti al **30 settembre 2025**.

L'esclusione potrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 versando un'imposta sostitutiva dell'8% calcolata tra la differenza del valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto

(analogamente all'assegnazione agevolata, per gli immobili è possibile assumere, in luogo del valore normale, quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali).

I versamenti potranno essere effettuati in due rate:

- il **30 novembre 2026** nella misura del **60%** dell'importo dovuto
- il **30 giugno 2027** nella misura del **40%** dell'importo dovuto.

Nuove regole sulla rateizzazione delle plusvalenze di beni strumentali e partecipazioni – Commi 42-43

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta.

Le regole precedenti restano in vigore per le plusvalenze realizzate:

- a seguito di cessioni di azienda/rami di azienda;
- mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionalistiche, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta – Commi 44-45

Viene riproposta la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, le riserve della società in sospensione d'imposta. Trattasi di riserve in sospensione presenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. L'affrancamento prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%, da versare obbligatoriamente in 4 rate annuali a decorrere dalla data di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, periodo d'imposta nella cui dichiarazione deve essere liquidata l'imposta sostitutiva in esame.

L'affrancamento permette di considerare liberamente distribuibili tali riserve senza dover previamente scontare la tassazione ordinaria in capo alla società.

Nuove regole di esenzione per dividendi e plusvalenze Commi 51-55

Ai fini del mantenimento del regime previgente di esclusione parziale da tassazione per i soggetti imprenditori, ai sensi delle nuove previsioni della Legge di Bilancio 2026 è necessario che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze sulle partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86% a seconda del momento in cui le riserve di utili si sono formate);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la *participation exemption* (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.

Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante – Commi 65-66

Per gli esercizi 2025 e 2026 i titoli iscritti nell'attivo circolante (non destinati ad un utilizzo durevole) possono essere valutati al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato, in luogo del valore di realizzazione desumibile dal mercato, tranne nel caso in cui la perdita manifestatasi abbia carattere durevole.

Qualora venga scelta questa facoltà, la società deve vincolare a riserva indisponibile un importo pari alla differenza positiva fra il valore di iscrizione a bilancio ed il valore di realizzazione, al netto dell'onere fiscale. Se l'utile prodotto nell'esercizio in cui la società si è avvalsa di tale facoltà è inferiore a questa differenza, è necessario integrare la riserva indisponibile utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, utili di esercizi successivi per quanto necessario.

Rottamazione *quinquies* – Commi 82-110

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-*quinquies*"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'**1.1.2000 al 31.12.2023** derivanti:

- da omessi versamenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (rispettivamente artt.36bis e 54 bis e 36ter e 54ter);
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento.

I benefici consistono nel solo pagamento della quota capitale e delle spese di notifica e di eventuali procedure esecutive (vengono stralciati sanzioni e interessi).

Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata in forma telematica entro il 30.4.2026.

L'Agente della Riscossione comunicherà l'esito della richiesta entro il 30.6.2026.

Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in massimo di 54 rate bimestrali maggiorate da interessi al 3% annuo.
Il pagamento dell'unica o della prima rata dovrà avvenire entro il 31.7.2026

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se:

- non viene pagata l'unica rata;
- non vengono pagate 2 rate, anche non consecutive, del piano di dilazione;
- non viene pagata l'ultima rata.

Non è prevista la tolleranza dei 5 giorni nel ritardo dei pagamenti.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater").

L'unica eccezione, ad oggi, è rappresentata da coloro che hanno aderito alla rottamazione-quater, in regola con i pagamenti al 30.9.2025, decaduti solo successivamente a tale data.

Debiti verso Regioni ed Enti Locali

Viene riconosciuta la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza.

Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica – Comma 111

La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, in caso di dichiarazione IVA omessa o mancante dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provveda a notificare al contribuente un avviso bonario in cui ricostruisce l'ammontare dell'IVA dovuta sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

L'importo dovuto sarà maggiorato della sanzione per omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo.

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Verranno tenuti in considerazione i versamenti effettuati in corso d'anno ma non l'eventuale credito IVA riportato dall'anno precedente (di cui si potrà chiedere il riconoscimento solo in fase di contraddittorio preventivo).

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Nuovo limite del divieto di compensazione – Comma 116

La legge di Bilancio 2026 ha ridotto da 100.000 a 50.000 euro l'ammontare dei debiti iscritti a ruolo scaduti, relativi a imposte erariali, che inibisce la possibilità di procedere con la compensazione orizzontale dei crediti. La compensazione è vietata anche per l'eccedenza quindi, ad esempio, se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si può procedere con la compensazione dei 10.000 euro "eccedenti" senza prima aver pagato il ruolo.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione in corso di pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Rivalutazione del costo delle partecipazioni – Comma 144

A decorrere dall'1.1.2026 è stata aumentata dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

Iper-ammortamento – Commi 427-436

Per i titolari di reddito d'impresa, in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e 5.0, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE e sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Le modalità di attuazione sono stabilite con apposito Decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Comma 725

A partire dal 15.06.2026 le Pubbliche amministrazioni, prima di disporre pagamenti di qualsiasi importo in favore di esercenti arti e professioni, saranno tenute a verificare la sussistenza di eventuali debiti del professionista pendenti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In caso affermativo, l'ente pubblico dovrà indirizzare le somme preventivamente a sanare il debito in essere presso l'Agente della Riscossione e corrispondere quindi al professionista il solo eventuale differenziale residuo.

Tale regola si applica anche agli onorari per gratuito patrocinio.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

(Allegato IV)

Allegato IV
(Articolo 1, comma 429)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»

I. Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
- n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC,

ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita' alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacita' di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita':

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei

requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il

monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformita' rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, eta', presenza di disabilita');

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realta' estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacita' di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione

di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;

b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;

d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilita' e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. Infrastrutture di connettivita' industriale:

a) reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilita', inclusi componenti core, unita' radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalita' di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP - IEEE 1588, TSN - Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimita' dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale,

inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;

b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identita' macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuita' operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondante per applicazioni mission-critical.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttivita' individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonche' i beni destinati ad attivita' amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)

(GU n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)

Vigente al: 1-1-2026

Allegato V
(Articolo 1, comma 429)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

- a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalita', delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacita' computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta' estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
- i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei

sistemi produttivi;

1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita' (cybersystem);

q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realta' estesa tramite device, wearable e sensori;

s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unita' operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualita' dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalita' di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;

aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realta' estesa;

bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);

dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi,

orchestrare flussi di lavoro e operare con capacita' decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo;

4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

5) software e piattaforme di Process Mining per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.

ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilita' e la transizione ecologica:

1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;

2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilita', la circolarita' e la conformita' ai requisiti di sostenibilita' di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).

ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'interoperabilita' e la gestione dei dati:

1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);

gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.